

Versione del 19/9/2012

INTERVENTI DI RIPARAZIONE E MIGLIORAMENTO SISMICO Ordinanza Commissariale n.....del.....2012

Criteri e modalità di assegnazione di contributi per la riparazione e il ripristino con miglioramento sismico di edifici e unità immobiliari ad uso abitativo che hanno subito danni significativi dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 e che sono stati dichiarati inagibili. (ESITO E0)

Il Presidente della Giunta Emilia-Romagna:

Assunte, a norma dell'articolo 1, comma 2, del D.L. n. 74 del 6 giugno 2012, in G.U. n. 131 del 7 giugno 2012, recante *"Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012"* le funzioni di Commissario Delegato per l'attuazione degli interventi previsti dallo stesso decreto-legge;

Visto l'art. 5 della L. 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il Decreto del Ministero dell'Economia del 01/06/2012 "Sospensione, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, dei termini per l'adempimento degli obblighi tributari a favore dei contribuenti colpiti dal sisma del 20 maggio 2012, verificatosi nelle province di Bologna, Ferrara, Modena, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo"

Visto il comma 4 del citato art. 1 del D.L. n. 74/2012, convertito con modificazioni ed integrazioni nella l. n.122/2012, ai sensi del quale agli interventi di cui al medesimo decreto provvedono i Presidenti delle Regioni operando con i poteri di cui all'articolo 5, comma 2, della L. n. 225/92;

Richiamato il comma 5 del citato art. 1 del D.L. n. 74/2012, il quale prevede che il Presidente della Regione possa "avvalersi per gli interventi dei sindaci dei comuni e dei presidenti delle province interessati dal sisma, adottando idonee modalità di coordinamento e programmazione degli interventi stessi";

Viste le deliberazioni del Consiglio dei Ministri del 22 e 30 maggio 2012 che hanno dichiarato per i territori delle Province di Bologna, Ferrara, Modena, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo lo stato di emergenza, poi prorogato fino al 31 maggio 2013 dall'articolo 1, comma 3, del D.L. n. 74/2012;

Considerato che gli eventi sismici hanno prodotto danni ingenti al patrimonio edilizio abitativo dei comuni interessati dal sisma, che hanno avuto come conseguenza analisi ed esiti di agibilità compiuti da squadre di tecnici che hanno operato sotto il coordinamento della DICOMAC ed hanno compilato schede AeDES per gli edifici segnalati;

Tenuto conto che le rilevazioni effettuate hanno interessato numerosissime abitazioni comportando l'evacuazione di un altissimo numero di persone;

Considerato che alle diverse classificazioni di agibilità corrispondono livelli di gravità del danno diversificati, si è ritenuto opportuno operare una graduazione degli interventi di riparazione e recupero cominciando da quelli che possono essere eseguiti con maggior rapidità, in modo da agevolare il pronto rientro dei cittadini nelle abitazioni; conseguentemente sono state emanate le Ordinanze n. 29 e 32 che stabiliscono le modalità per la riparazione immediata degli edifici che necessitano di interventi di riparazione e di rafforzamento strutturale locale per il ripristino immediato dell'agibilità;

Ritenuto quindi di dover procedere con gradualità nella messa a punto delle misure necessarie per la riparazione degli edifici danneggiati stabilendo a questo punto di

affrontare il tema del ripristino delle strutture che hanno subito danni significativi tali da costringere le autorità alla emissione di ordinanze di sgombero totali, ma che comunque sono riparabili con interventi contenuti finalizzati a eliminare il danno, ridurre la vulnerabilità sismica ed aumentarne la sicurezza fino a raggiungere un livello pari almeno al 60% di quello previsto per le nuove costruzioni;

Ritenuto quindi di stabilire le modalità di intervento per quegli edifici ed unità immobiliari che sono state sgomberate a seguito di verifica di inagibilità da parte dei tecnici coordinati dalla DICOMAC riconducibile ad esito "E" nelle schede AeDES depositate agli atti della Giunta regionale;

Considerato comunque che tra gli edifici classificati con esito E ci sono situazioni di danneggiamento e di vulnerabilità sismica molto differenziate e che appare innanzitutto prioritario affrontare quelle ove i livelli di danno e vulnerabilità sono inferiori ad una soglia prestabilita e che possono essere oggetto di interventi di riparazione e miglioramento sismico comunque apprezzabili, ma non fortemente invasivi;

Considerato inoltre che appare opportuno stabilire soglie minime e massime di danno, differenziate tra loro, e diversi valori della vulnerabilità per classificare gli edifici colpiti dal sisma ed attribuire a ciascuno di essi diversi livelli contributivi, a cominciare dagli interventi ammessi a contributo con la presente ordinanza che si rivolgono agli edifici con prevalente destinazione d'uso residenziale, con la presenza di almeno una abitazione principale o un'attività produttiva totalmente inagibile (esito E della scheda AeDES), ma che possono essere comunque interessati da interventi di miglioramento sismico meno invasivi, classificati quindi come E leggera;

Visto il sopra citato D.L. 74/2012 e relativa legge di conversione n. 122/2012 che all'art. 3 comma 1, paragrafo a) determina che il Commissario delegato può riconoscere un contributo per la riparazione, il ripristino o la ricostruzione degli immobili di edilizia abitativa, in relazione al danno effettivamente subito;

Visto l'articolo 1 comma 3 del DPCM del 4 luglio 2012 il quale prevede che il Commissario Delegato può riconoscere *-ai proprietari ovvero agli usufruttuari o ai titolari di diritti reali di garanzia che si sostituiscono ai proprietari, nonché agli affittuari degli immobili colpiti dal sisma in cui era presente un'abitazione principale, un contributo per la riparazione del danno con miglioramento sismico o per la ricostruzione delle strutture e delle parti comuni dell'edificio, ai sensi dell'articolo 1117 del codice civile, fino all'80% del costo ammesso e riconosciuto;*

Rilevato che in base a quanto disposto dallo stesso DPCM del 4 luglio 2012 è riconosciuto un contributo per la riparazione del danno ed il miglioramento sismico e per le finiture connesse per le abitazioni principali fino all'80% del costo ammesso e riconosciuto mentre per le altre unità immobiliari, ricomprese in edificio ammesso a contributo, è riconosciuto solamente il contributo fino all'80% delle strutture comuni e delle finiture connesse esterne o relative a parti condominiali;

Ritenuto di dover disciplinare i criteri e le modalità di assegnazione dei contributi per la riparazione ed il miglioramento sismico degli edifici danneggiati dal sisma del 20-29 maggio 2012 che sono stati oggetto di ordinanze di inagibilità totale, con esito E delle schede AeDES, ma che rientrano al di sotto della soglia di danno e vulnerabilità sismica stabilita con la presente Ordinanza;

Vista l'Ordinanza n. 23 del 14/8/2012 che approva le azioni finalizzate ad attuare il "Programma Casa per la transizione e l'avvio della ricostruzione" che individua tre procedure differenziate in relazione agli esiti di agibilità certificati dai provvedimenti sindacali (ai quali corrispondono altrettante procedure autorizzative, livelli contributivi ed intensità di interventi strutturali) di cui la prima è quella rivolta agli edifici dichiarati

temporaneamente inagibili o parzialmente inagibili (schede AeDES con esito B e C), oggetto delle Ordinanze n. 29 e 32 del 2012;
Tenuto quindi conto che occorre disciplinare il ripristino degli edifici inagibili classificati con esito E, con danni significativi ma non gravi, e che comunque necessitano di interventi di miglioramento sismico in relazione al livello di vulnerabilità riscontrato ed al comportamento dell'edificio a seguito della crisi sismica (schede AeDES con esito E leggera);

D'Intesa con il Comitato Istituzionale istituito ai sensi dell'ordinanza n.1 dell'8 giugno 2012;

DISPONE

Articolo 1

(Individuazione ambito territoriale danneggiato)

Le disposizioni previste dalla presente ordinanza si applicano nei comuni delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Reggio Emilia i cui territori sono stati interessati dagli eventi sismici del 20 e del 29 maggio 2012-individuati dall'art. 1 del decreto-legge del 6 giugno 2012 n. 74 e negli altri comuni, limitatamente agli edifici danneggiati dagli stessi eventi sismici che si trovano nelle condizioni di cui all'art. 2.

Articolo 2

(Condizioni per la concessione dei contributi)

Al fine di consentire un rapido rientro nelle abitazioni danneggiate in modo significativo dagli eventi sismici del 20 e del 29 maggio 2012, è concesso un contributo a favore dei proprietari, degli usufruttuari, dei titolari di diritti reali di garanzia che si sostituiscano ai proprietari, per la riparazione del danno ed il miglioramento sismico dell'edificio in cui è presente almeno un' unità immobiliare destinata ad abitazione a titolo principale ovvero ad attività produttiva, attiva alla data del 20 maggio 2012, oggetto di ordinanza comunale di inagibilità totale e che abbia riportato danni ricompresi tra il livello di danno significativo ed il livello di danno grave, come definiti nelle Tabelle allegate al n. 1 o 2, a seconda che si tratti di edifici con struttura portante in muratura ovvero in calcestruzzo armato, e che denoti carenze strutturali che determinano un livello di vulnerabilità non superiore a quello di cui alla Tabella 3. Per miglioramento sismico si intendono gli interventi finalizzati a ridurre la vulnerabilità sismica ed aumentare la sicurezza fino a raggiungere un livello pari almeno al 60% di quello previsto per le nuove costruzioni. Per gli edifici dichiarati di interesse culturale, ai sensi dell'art. 13 del D. lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio", il raggiungimento di tale soglia non ha valore cogente, potendo per essi riferirsi alle indicazioni contenute nella D.P.C.M. 9 febbraio 2011 - "Valutazione e riduzione del rischio sismico del patrimonio culturale con riferimento alle Norme tecniche per le costruzioni di cui al decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 14 gennaio 2008".

L'ordinanza di inagibilità totale può essere stata emessa a seguito della verifica di agibilità effettuata dalle squadre operanti sotto il coordinamento tecnico della DICOMAC, che abbia comportato un esito classificato E dalle schede AeDES ovvero a seguito di una verifica disposta dal Sindaco ed eseguita da tecnici esperti operanti sotto il coordinamento della struttura tecnica commissariale.

La verifica se l'edificio inagibile, con esito E, rientri o meno entro i livelli di danno e vulnerabilità di cui alle Tabelle 1, 2 e 3 allegate, compete al tecnico incaricato della redazione del progetto che ne darà adeguata dimostrazione nei documenti e negli elaborati presentati con la richiesta di contributo.

Per abitazione a titolo principale si intende quella ove risiede anagraficamente il proprietario, l'usufruttuario, il titolare di diritti reali di garanzia ovvero l'affittuario con contratto di locazione registrato ed il comodatario.

Per edificio (formato da una o più unità immobiliari) si intende l'Unità Strutturale caratterizzata da continuità da cielo a terra per quanto riguarda il flusso dei carichi verticali, delimitata da spazi aperti o da giunti strutturali o da edifici strutturalmente contigui, ma almeno tipologicamente diversi, quali ad esempio:

- a) fabbricati costruiti in epoche diverse;
- b) fabbricati costruiti con materiali diversi;
- c) fabbricati con solai posti a quota diversa;
- d) fabbricati aderenti solo in minima parte.

Articolo 3

(Determinazione del contributo concedibile)

Per l'esecuzione degli interventi di riparazione e miglioramento, così come definiti al punto 8.4.2 "Interventi di miglioramento" delle norme tecniche per le costruzioni di cui al D.M. 14 gennaio 2008, è concesso un contributo pari all'80% del costo ammissibile e riconosciuto. Il costo ammissibile a contributo è pari al minore importo tra:

- il costo dell'intervento, così come risulta dal computo metrico-estimativo redatto sulla base del prezzario regionale vigente, al lordo delle spese tecniche e dell'I.V.A. se non recuperabile

e

- l'importo ottenuto moltiplicando il costo convenzionale di 800 euro/mq più IVA se non recuperabile per la superficie complessiva dell'unità immobiliare fino a 120 metri quadrati. Per le superfici superiori a 120 mq e fino a 200 mq. il costo convenzionale si riduce a 450 euro a mq. più IVA se non recuperabile ed ulteriormente a 200 euro a mq. più IVA se non recuperabile per le superfici eccedenti i 200 mq. Per superficie complessiva si intende la superficie utile dell'unità immobiliare, più la superficie accessoria delle pertinenze, più la quotaparte delle superfici accessorie equivalenti comuni di spettanza, in coerenza con l'Allegato A della Delibera ALR n. 279/2010.
3. Il costo ammissibile a contributo comprende gli interventi di riparazione dei danni e di miglioramento sismico dell'intero edificio, comprese le finiture connesse relative alle strutture ed alle parti comuni dell'edificio ai sensi dell'art.1117 del Codice Civile. Per le unità immobiliari destinate ad abitazione principale o ad attività produttiva inagibili il costo ammissibile a contributo comprende anche le opere di finitura interne connesse ai predetti interventi e la riparazione degli impianti interni, il miglioramento dell'efficienza energetica e le finiture delle parti comuni quali ad esempio pareti esterne, androni d'ingresso e scale comuni.
 4. Nel caso di edificio che comprende anche unità immobiliari aventi destinazione diversa da quelle di cui all'art. 2, comma 1, il contributo per queste è commisurato alla riparazione dei danni alle strutture comuni, al miglioramento sismico dell'edificio ed alle opere di finitura strettamente connesse alle parti comuni, comunque nei limiti di cui al comma 9.
 5. Il costo convenzionale è incrementato del 40% per edifici dichiarati di interesse culturale ai sensi dell'art. 13 del d.lgs. n. 42/2004 e s.m.e i. e per quelli individuati dall'art. A-9 della L.R. N. 20/2000. Il costo convenzionale è incrementato del 20% per edifici sottoposti al vincolo paesaggistico di cui all'art.136 del d.lgs. n. 42/2004 e del 10% nel caso di vincolo ai sensi dell'art. 142 dello stesso d.lgs.
 6. Il costo convenzionale è aumentato del 10% per la realizzazione degli interventi di efficientamento energetico di cui all'art. 4, comma 7.
 7. Le spese tecniche sono computate nel costo dell'intervento di cui al comma 1 sino ad un massimo del dieci per cento dell'importo dei lavori ammessi a contributo comprensivo di IVA.
 8. L'entità del contributo per l'intero edificio è pari alla somma dei contributi spettanti alle singole unità immobiliari.
 9. I contributi sono destinati per almeno il 70 per cento alla riparazione dei danni e al miglioramento sismico dell'edificio e per la restante quota alle opere di finitura strettamente connesse, fatti salvi gli interventi di cui ai commi 5 e 7 per i quali la quota destinata alle strutture deve essere pari rispettivamente ad almeno il 50% ed al 64%.

11. Le opere ammesse a finanziamento riguardano le unità immobiliari e le relative pertinenze ricomprese nell'edificio interessato. Sono comunque ammesse a finanziamento, con le modalità di cui al comma 2, anche le pertinenze danneggiate, oggetto di ordinanza di inagibilità, esterne allo stesso edificio, quali cantine, autorimesse, magazzini, di proprietà dei titolari delle unità immobiliari di cui all'art. 2, comma 1-e non facenti parte di altro edificio ammesso a finanziamento.
12. Sono ammesse eventuali varianti al progetto che si rendessero necessarie nel corso dell'esecuzione dei lavori nel rispetto delle procedure previste dalla presente ordinanza, fermo restando il limite del contributo concesso per ogni unità immobiliare.

Art. 4

(Presentazione delle domande)

Entro il 30 gennaio 2013 i soggetti legittimati individuati all'articolo 2, comma 1, devono inoltrare, a pena di decadenza, apposita domanda diretta al Sindaco del Comune nel quale è ubicato l'immobile danneggiato. La domanda è redatta, mediante il modello e la procedura informatica a tal fine predisposta dal Commissario Delegato che verrà pubblicata sul sito web www.regione.emilia-romagna.it/terremoto.

I Sindaci provvedono ad un'ampia divulgazione del predetto termine anche mediante appositi avvisi pubblici.

Per gli edifici costituiti da unità immobiliari di proprietari diversi, la domanda è presentata dall'amministratore del condominio, ove esistente, ovvero da altro soggetto all'uopo delegato in forma libera dagli stessi proprietari.

Qualora vengano accertate carenze nella compilazione della domanda, il Comune, entro venti giorni dalla scadenza della presentazione della stessa, richiede per una sola volta le necessarie integrazioni che debbono essere prodotte entro e non oltre dieci giorni successivi al ricevimento della richiesta, a pena di decadenza dal contributo.

La domanda, resa nelle forme della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà prevista dall'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, deve indicare:

I tecnici incaricati della progettazione, della direzione dei lavori e del coordinamento della sicurezza;

L'impresa incaricata di eseguire i lavori con DURC regolare. Per lavori di importo superiore aEuro, l'impresa deve essere in possesso di qualificazione rilasciata da Società di attestazione (SOA) di cui al DPR 25 gennaio 2000, n.34 e successive modificazioni ed integrazioni;

L'istituto di credito prescelto, tra quelli che hanno aderito al protocollo per le erogazioni del contributo all'impresa esecutrice dei lavori in base agli stati di avanzamento;

L'importo complessivo del computo metrico estimativo dei lavori da eseguire e la percentuale prevista dall'art.8, comma 1;

Gli estremi (protocollo SICO) della notifica preliminare, ottenuta tramite la compilazione sul Sistema informativo presente all'indirizzo web www.progettosico.it;

L'eventuale polizza assicurativa stipulata prima del 20 maggio 2012 per il risarcimento dei danni conseguenti all'evento sismico, documentando l'importo assicurativo.

Alla domanda devono essere allegate:

a) una dichiarazione asseverata dal tecnico incaricato della progettazione attestante, ai sensi dell'art.3 del D.L. 74/2012, il nesso di causalità tra i danni rilevati e l'evento sismico;

b) il progetto degli interventi di riparazione dei danni e miglioramento sismico. Rientrano tra gli interventi di miglioramento quelli finalizzati ad accrescere la capacità di resistenza delle strutture esistenti alle azioni considerate, secondo le indicazioni e le priorità riportate nell'Allegato X. Il progetto e la valutazione della sicurezza dovranno essere estesi a tutte le parti della struttura potenzialmente interessate da modifiche di comportamento nonché alla struttura nel suo insieme;

c) le schede tecniche di accompagnamento al progetto redatte secondo i modelli allegati alla presente ordinanza;

d) il computo metrico estimativo dei lavori di riparazione e di miglioramento sismico nonché di realizzazione delle finiture connesse ove ammissibili, redatto sulla base del prezzario regionale, integrato con le spese tecniche, distinte per ciascuna prestazione professionale richiesta e l'IVA;

e) una esauriente documentazione fotografica del danno subito dall'edificio;

Al fine di conseguire il miglioramento dell'efficienza energetica dell'edificio e delle singole unità immobiliari, il progetto può prevedere interventi integrati a quelli di riparazione e miglioramento sismico che riducano le dispersioni energetiche ed utilizzino fonti energetiche rinnovabili conseguendo una riduzione dei consumi da fonti tradizionali di almeno il 30% annuo.

Art.5

(Concessione del contributo ed Inizio dei lavori)

La presentazione della domanda, completa dei documenti di cui all'art.4 costituisce comunicazione di inizio lavori per la ricostruzione e deposito del progetto delle opere strutturali ai sensi della l.r.19/2008.

I lavori sono equiparati ad interventi di manutenzione straordinaria.

Per gli edifici ricadenti nelle aree sottoposte a vincolo paesaggistico di cui al d.lgs. n. 42/2004 e s.m.i., entro 60 giorni dall'inizio dei lavori i soggetti interessati che non vi abbiano provveduto al momento della presentazione della domanda, presentano al comune la richiesta di autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'art. 4, comma 6 del D.L. 74/2012 e legge di conversione n. 122/2012.

Il comune, entro novanta giorni successivi alla presentazione della domanda ed acquisite le autorizzazioni di cui al comma 3, ove necessaria, verifica l'ammissibilità al finanziamento dell'intervento proposto e determina il contributo ammissibile, dandone comunicazione al richiedente, all'Istituto di credito prescelto ed al Commissario delegato mediante il modello e la procedura informatica a tal fine predisposta dallo stesso Commissario.

Nel caso invece di edifici dichiarati di interesse culturale ai sensi dell'art.13 del Dlgs n.42/2004 l'intervento dovrà essere autorizzato dalla competente Soprintendenza ai beni architettonici e artistici, prima dell'inizio dei lavori.

Articolo 6

(Obblighi a carico dei beneficiari del contributo)

1. Per le unità immobiliari ammesse a contributo non è consentito il mutamento della destinazione d'uso in atto al momento del sisma prima di due anni dalla data di completamento degli interventi di riparazione e di miglioramento sismico, a pena di decadenza dal contributo e rimborso delle somme percepite, maggiorate degli interessi legali.
2. Il proprietario che aliena il suo diritto sull'immobile a soggetti diversi da parenti o affini fino al quarto grado o dall'affittuario, prima della data di ultimazione degli interventi di riparazione che hanno beneficiato dei contributi previsti dalla presente ordinanza, ovvero prima di due anni dalla stessa ultimazione nel caso di unità immobiliare affittata, è dichiarato decaduto ed è tenuto al rimborso delle somme percepite, maggiorate degli interessi legali.
3. In pendenza dell'esecuzione dei lavori di riparazione rimangono sospesi i contratti di locazione e riprendono efficacia, con le stesse pattuizioni, dopo l'ultimazione dei lavori eseguiti e rimangono inalterati per i successivi 2 anni.

Articolo 7

(Esecuzione dei lavori)

1. I lavori devono essere ultimati entro 24 mesi dalla data di concessione del contributo di cui all'art. 5 a pena di decadenza dallo stesso.

2. A richiesta dei proprietari interessati, i Comuni possono autorizzare, per giustificati motivi, la proroga del termine di cui al comma 1 per non più di 12 mesi.
3. Nel caso in cui si verifichi la sospensione dei lavori, in dipendenza di motivati provvedimenti emanati da autorità competenti, il periodo di sospensione, accertato dal Comune, non è calcolato ai fini del termine per l'ultimazione degli stessi.
4. Qualora i lavori non vengano iniziati o ultimati nei termini stabiliti ai sensi dei commi 1 e 2, il Comune procede alla revoca del contributo concesso previa diffida ad adempiere, rivolta ai soggetti beneficiari dei contributi, entro un termine comunque non superiore a sessanta giorni;
5. Nel caso di dichiarazione di decadenza dal contributo, l'Istituto di credito di cui all'art. 8 che ha erogato le anticipazioni dovrà procedere al recupero con la maggiorazione degli interessi legali.

Articolo 8 (Erogazione del contributo)

1. Il contributo è erogato dall'Istituto di credito prescelto dal richiedente all'impresa esecutrice dei lavori ed ai tecnici che hanno curato la progettazione, la direzione dei lavori, il collaudo ed il coordinamento, in fase di progetto e di esecuzione, per la sicurezza, secondo le percentuali risultanti dal computo metrico estimativo di cui all'art. 4, comma 7, lett. c), nei tempi e nei modi di seguito indicati:
 - a) il 20% del contributo, entro 10 giorni dalla presentazione all'Istituto di credito dello stato di avanzamento, asseverato dal Direttore dei Lavori, che attesti l'esecuzione di almeno il 30% dei lavori ammessi;
 - b) il 50% del contributo, entro 10 giorni dalla presentazione all'Istituto di credito dello stato di avanzamento, asseverato dal Direttore dei Lavori, che attesti l'esecuzione di almeno l'80% dei lavori ammessi;
 - c) il 30% del contributo a saldo, entro 10 giorni dalla presentazione all'Istituto di credito prescelto, della documentazione seguente, asseverata dal Direttore dei Lavori e vistata dal Comune:
 - attestazione di regolare esecuzione dei lavori e dichiarazione finalizzata a documentare la raggiunta piena agibilità dell'edificio nonché la sussistenza delle condizioni necessarie a garantire il rientro nelle abitazioni dei nuclei familiari ivi residenti;
 - eventuale collaudo, se necessario in funzione del tipo di intervento;
 - consuntivo dei lavori redatto sulla base dei prezzi effettivamente applicati al quale deve essere accluso, nel caso delle varianti in corso d'opera, un quadro di raffronto tra le quantità di progetto e le quantità finali dei lavori;
 - rendicontazione delle spese sostenute da documentarsi a mezzo fatture che debbono essere conservate dall'Istituto di credito ed esibite a richiesta del comune, del Commissario e degli Organi di controllo;
 - esito positivo del controllo effettuato sul progetto di miglioramento sismico dalla struttura tecnica competente, nel caso di intervento sottoposto a verifica a campione;
 - documentazione fotografica comprovante le diverse fasi degli interventi eseguiti;
 - DURC che attesti la regolarità dei versamenti previdenziali ed assicurativi.
2. Il termine per la presentazione della documentazione di cui al comma 1 è stabilito, a pena di decadenza dal contributo, in sessanta giorni dalla data di ultimazione dei lavori.
3. Su richiesta dei beneficiari del contributo l'erogazione dello stesso può avvenire in unica soluzione a conclusione dei lavori, alla presentazione della documentazione di cui al comma 1.
4. L'Istituto di credito dà comunicazione al comune ed al Commissario Delegato delle avvenute erogazioni.

Articolo 9 (Interventi già iniziati)

Le spese sostenute per interventi iniziati prima dell'entrata in vigore della presente Ordinanza possono essere rimborsate, nei limiti stabiliti dalla stessa, purchè:

- il progetto sia stato redatto secondo le modalità di cui alle NTC 08;
- i lavori siano stati eseguiti per le finalità stabilite all'art. 2;
- la domanda contenga le informazioni richieste all'art. 4;
- siano stati conservati i documenti tecnico contabili e le ricevute originali delle spese.

Il Comune verifica l'ammissibilità al finanziamento dell' intervento proposto e determina il contributo. Nel caso che il progetto sia sottoposto al controllo a campione di cui all'art.10, comma 2, l'ammissione a contributo è subordinata all'esito favorevole del controllo.

In presenza di domande presentate e spese sostenute prima dell'entrata in vigore della presente ordinanza, il comune può consentire di integrare la documentazione già inviata con quanto previsto all'art. 4. In tal caso non si applica la limitazione relativa al numero delle imprese ed al requisito della loro registrazione SOA di cui all'art. 4, comma 5, lett. b). L'Istituto di credito, in presenza della determinazione comunale del contributo ammissibile e di lavori già ultimati, eroga in unica soluzione l'importo dovuto previa presentazione da parte dell'impresa e del Direttore dei Lavori, dei documenti previsti all'art. 8. Nel caso di lavori non ancora ultimati le erogazioni avvengono, per quanto possibile, con le modalità previste all'art. 8, comma 1.

I pagamenti dei lavori ritenuti ammissibili dal comune, effettuati dal richiedente a favore di imprese appaltatrici e dei tecnici incaricati prima dell'entrata in vigore della presente ordinanza, sono rimborsati dall'Istituto di credito allo stesso richiedente.

Articolo 10 (Controlli)

Al fine di garantire l'osservanza delle norme di cui alla presente ordinanza, il Comune vigila sulla corretta esecuzione dei lavori.

I progetti esecutivi degli interventi di miglioramento sismico sono sottoposti al controllo a campione, nella percentuale minima del 20%, dalle strutture tecniche competenti in materia sismica. La selezione del campione avviene contestualmente alla presentazione del progetto.

L'istruttoria del progetto selezionato viene svolta in 60 giorni dalla trasmissione dello stesso alla struttura tecnica competente e nei successivi 5 giorni l'esito della stessa viene comunicato al comune che provvede a concludere la procedura con l'eventuale ammissione a contributo e determinazione dello stesso. Nel corso dell'istruttoria, per una sola volta, la medesima struttura richiede agli interessati i chiarimenti necessari, l'integrazione della documentazione presentata. La richiesta di integrazione documentale interrompe il termine di cui sopra, che riprende a decorrere, per intero, dalla data del ricevimento degli atti richiesti.

La struttura tecnica del Commissario delegato provvede ad attuare specifiche attività di controllo sui contributi concessi dai comuni, con metodo a campione. Il campione non può essere inferiore al 20 per cento degli interventi eseguiti in ciascun comune.

Articolo 11 (Cumulabilità dei contributi)

1. I contributi di cui alla presente ordinanza non sono cumulabili con altri contributi concessi per le stesse opere da pubbliche amministrazioni ad eccezione del contributo per l'autonoma sistemazione che verrà erogato fino al ripristino dell'agibilità.

Articolo 12
(Esclusione dai contributi)

1. Sono esclusi dal contributo della presente ordinanza gli immobili costruiti in violazione delle norme urbanistiche ed edilizie o di tutela paesaggistico-ambientale senza che sia intervenuta sanatoria.

La presente Ordinanza è pubblicata nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna (BURERT).

Bologna,.....

Il Commissario Delegato

Vasco Errani